



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0277/2013**

22.7.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Andrea Zanoni

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	4
MOTIVAZIONE.....	72
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO.....	76
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	91
PROCEDURA.....	127

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0628),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0367/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 30 maggio 2013<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per le petizioni (A7-0277/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 133 del 9.5.2013, pag. 33.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

#### *Emendamento*

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. ***Gli Stati membri devono poter stabilire norme più rigorose a tutela dell'ambiente e della salute umana.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

#### *Emendamento*

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura, ***allinearla ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation)*** e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. ***Lo scopo ultimo della presente proposta di modifica della direttiva è assicurare una migliore attuazione a livello degli Stati membri. In***

*molti casi le procedure sono risultate troppo lunghe e complicate, creando ritardi e rischi supplementari per la tutela dell'ambiente. In tal senso, uno degli obiettivi della direttiva dovrebbe essere quello di semplificare e armonizzare le procedure. Va presa in considerazione l'opportunità di creare uno "sportello unico" per consentire una valutazione coordinata o il ricorso a procedure comuni nel caso in cui siano necessarie più valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), ad esempio per i progetti transfrontalieri, nonché di definire criteri più specifici per le valutazioni obbligatorie.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Per garantire un'attuazione armonizzata e un'eguale protezione dell'ambiente in tutta l'Unione la Commissione deve, nella sua veste di custode dei trattati, assicurare la conformità sia qualitativa che procedurale con le disposizioni della direttiva 2011/92/UE, comprese quelle riguardanti la consultazione e partecipazione del pubblico.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 ter) Per i progetti con possibili ripercussioni transfrontaliere*

*sull'ambiente gli Stati membri interessati devono disporre di organi referenti a composizione paritetica, responsabili per tutte le fasi della procedura. Per l'autorizzazione definitiva del progetto deve essere richiesto il consenso di tutti gli Stati membri interessati.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 quater) La revisione della direttiva 2011/92/CE deve anche assicurare il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile in Europa. A tal fine è indispensabile semplificare e armonizzare le procedure previste.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico *e* dovrebbero pertanto costituire elementi *critici* all'interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza *e la sostenibilità* delle risorse, la *tutela della* biodiversità, *l'utilizzo del suolo*, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe *naturale o provocata dall'uomo* hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. *Esse* dovrebbero pertanto costituire elementi *importanti* all'interno dei processi di valutazione e decisionali *relativi a qualsiasi progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto ambientale significativo*, in

particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali e, *poiché la Commissione non ha fissato orientamenti in merito all'applicazione della direttiva 2011/92/UE sulla conservazione del patrimonio storico e culturale, essa dovrà proporre un elenco di criteri e indicazioni, comprendenti anche l'aspetto dell'impatto visivo, ai fini di una migliore attuazione della direttiva.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) La necessità di tenere maggiormente in conto i criteri ambientali in tutti i progetti può anche rivelarsi controproducente, se finisce per accrescere la complessità delle procedure e allungare i tempi per l'autorizzazione e la convalida di ciascuna fase; ciò potrebbe aumentare i costi e persino rappresentare un rischio per l'ambiente in caso di protrarsi della durata di un cantiere infrastrutturale.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) È essenziale che le questioni ambientali connesse ai progetti di infrastrutture non distolgano l'attenzione dal fatto che qualsiasi progetto ha inevitabilmente un impatto sull'ambiente e che è necessario concentrarsi sul rapporto fra l'utilità del progetto e il suo*

*impatto ambientale.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

#### *Emendamento*

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza *e sostenibilità* delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio *e* la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

#### *Emendamento*

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio, la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società *e la raccomandazione internazionale relativa alla salvaguardia e al ruolo attuale delle aree storiche approvata a Nairobi nel 1976 dall'Unesco.*

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) Nella valutazione dell'impatto ambientale l'impatto visivo è un criterio chiave per preservare il patrimonio storico-culturale, i paesaggi naturali e le aree urbane; le valutazioni devono tener conto anche di questo elemento.***

*Motivazione*

*Il criterio dell'impatto visivo esiste già nella legislazione di Stati membri come la Francia, l'Italia e il Regno Unito.*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 12

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE, deve garantire ***un contesto competitivo per le imprese, in particolare quelle piccole e medie, al fine di favorire*** una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE deve garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

*Motivazione*

*Semplificazione del paragrafo. Garantire la competitività delle imprese è sempre un fatto positivo, ma non deve prevalere sulle garanzie ambientali che il progetto deve offrire.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) Al fine di accrescere la trasparenza e facilitare l'accesso alle informazioni da parte del pubblico, in ciascuno Stato membro deve essere creato un portale elettronico centrale che fornisca tempestivamente le informazioni in materia ambientale concernenti l'attuazione della presente direttiva.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 ter) Per alleggerire gli oneri amministrativi, agevolare il processo decisionale e ridurre i costi progettuali, occorre adottare opportune iniziative di normalizzazione dei criteri in linea con il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea<sup>1</sup>, al fine di poter promuovere il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), migliorare la competitività e impedire divergenze interpretative degli standard.*

---

<sup>1</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 quater) Sempre nell'intento di semplificare ed agevolare il lavoro delle amministrazioni competenti, occorre elaborare guide che tengano conto delle caratteristiche dei vari settori economico-industriali. Ciò dovrà avvenire sulla base del disposto dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> *GU L 206 del 22.7.1992, pag.7.*

## **Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 quinquies) Per assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio storico-culturale, la Commissione e gli Stati membri devono definire apposite linee guida.*

*Motivazione*

*In molti casi le amministrazioni sono sanno bene quali criteri applicare o valutare per la preservazione del patrimonio storico-culturale. La modifica proposta intende apportare maggiore chiarezza.*

## **Emendamento 17**

**Proposta di direttiva**

## Considerando 13

### *Testo della Commissione*

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno, *ove del caso*, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

### *Emendamento*

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per ***progetti aventi quale unica finalità la risposta*** alle emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ***su tale finalità*** ed è dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva ***in tali casi eccezionali. Al riguardo, la direttiva deve tener conto delle disposizioni della convenzione di Espoo della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulla valutazione di impatto ambientale in contesti transfrontalieri, la quale stabilisce l'obbligo generale di notifica e consultazione reciproche per gli Stati partecipanti a progetti transfrontalieri. Per tali progetti la Commissione deve svolgere, ove opportuno e possibile, un più dinamico ruolo di facilitazione.***

## Emendamento 18

### **Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***(13 bis) L'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2011/92/UE, in cui si stabilisce che tale direttiva non si applica ai progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, fornisce una deroga con limitate garanzie procedurali e potrebbe di fatto aprire la porta a elusioni di tale direttiva.***

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 ter) L'esperienza ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per evitare il conflitto di interessi che può determinarsi tra il committente di un progetto sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale e le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2011/92/UE. In particolare, le autorità competenti non devono coincidere con il committente né trovarsi in alcun modo in una posizione di dipendenza, collegamento o subordinazione rispetto al committente. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere che un'autorità designata quale autorità competente ai sensi della direttiva 2011/92/UE non possa svolgere tale ruolo in relazione a progetti sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale di cui sia essa stessa committente.***

*Motivazione*

*L'esperienza maturata in alcuni Stati membri ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per porre fine al grave fenomeno del conflitto di interessi, al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo della procedura di valutazione d'impatto ambientale: le autorità competenti incaricate di effettuare la valutazione non possono in alcun caso coincidere con il committente né essere in una posizione di dipendenza o subordinazione rispetto al committente.*

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 quater) Nella valutazione dell'impatto***

***ambientale dei progetti occorre tener conto del principio di proporzionalità. I requisiti imposti per la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto devono essere proporzionati alle sue dimensioni e fasi.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero ***individuare*** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

#### *Emendamento*

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero ***definire in modo chiaro e rigoroso*** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace ***e trasparente***. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(16 bis) Per evitare inutili sforzi e costi superflui i progetti di cui all'allegato II devono contenere una bozza di documento, non superiore alle 30 pagine, che riporti le caratteristiche del progetto oggetto di screening e le informazioni***

*sulla sua ubicazione, per una valutazione iniziale della sua fattibilità. Lo screening, che sarà pubblico, rifletterà i fattori di cui all'articolo 3 e mostrerà gli eventuali effetti significativi, sia diretti che indiretti, del progetto.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Le autorità competenti dovrebbero **essere tenute a determinare** la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di *una relazione* ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

#### *Emendamento*

(17) Le autorità competenti dovrebbero, **quando lo ritengono necessario o se il committente lo richiede, dare un parere che determina** la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di *un rapporto* ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione, **semplificare le procedure** e razionalizzare il processo decisionale occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) *La relazione* ambientale, che compete al committente, *deve* includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l'integrazione

#### *Emendamento*

(18) *Il rapporto* ambientale, che compete al committente, *dovrebbe* includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione **comparativa** e per consentire

delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto, ***al fine di permettere la scelta più sostenibile e a minor impatto ambientale.***

#### *Motivazione*

*L'obiettivo della valutazione delle possibili alternative ragionevoli al progetto proposto è quello di consentire una scelta comparativa informata dell'alternativa più sostenibile e a minor impatto ambientale.*

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di direttiva Considerando 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) *Occorre* adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti *nelle relazioni* ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata. ***Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che le valutazioni ambientali possono essere effettuate a diversi livelli o da diversi strumenti.***

##### *Emendamento*

(19) *È opportuno* adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti *nei rapporti* ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata.

#### *Motivazione*

*È necessario evitare la possibilità che il committente escluda l'inclusione obbligatoria nel rapporto ambientale delle alternative al progetto proposto, sulla base del semplice rilievo che la valutazione delle alternative doveva essere condotta al livello di pianificazione.*

### **Emendamento 26**

#### **Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(19 bis) È opportuno garantire che gli esperti che verificano i rapporti***

***ambientali abbiano, grazie alle loro qualifiche ed esperienza, la necessaria competenza tecnica per assolvere ai compiti delineati dalla direttiva 2011/92/UE in maniera scientificamente obiettiva e in assoluta indipendenza dal committente e dalle stesse autorità competenti.***

#### *Motivazione*

*L'assoluta indipendenza degli esperti incaricati dalle autorità competenti di verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale è un requisito fondamentale per garantire una VIA di qualità. Tale verifica deve avvenire in modo scientificamente obiettivo e non deve subire alcuna interferenza o influenza.*

#### **Emendamento 27**

##### **Proposta di direttiva Considerando 20**

###### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

###### *Emendamento*

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare ***in modo dettagliato e completo*** la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate ***con il pubblico interessato e tutte*** le informazioni raccolte. ***Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il pubblico interessato dovrebbe avere la possibilità di fare ricorso contro la decisione in questione.***

#### **Emendamento 28**

##### **Proposta di direttiva Considerando 21**

###### *Testo della Commissione*

(21) È opportuno stabilire una serie di

###### *Emendamento*

(21) È opportuno stabilire una serie di

requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla **costruzione** e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione.

requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla **realizzazione** e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione. ***Qualora i risultati del monitoraggio indichino la presenza di effetti negativi imprevisti, è opportuno prevedere un'adeguata azione correttiva per porvi rimedio, sotto forma di ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione.***

#### *Motivazione*

*L'introduzione del monitoraggio nella nuova direttiva VIA è molto importante. Per evitare che tale azione di controllo ex-post non sia fine a se stessa è però necessario stabilire che, nel caso in cui le misure di attenuazione e compensazione previste risultino inefficaci, il committente deve farsi carico di ulteriori azioni correttive per correggere eventuali effetti negativi imprevisti del progetto autorizzato.*

### **Emendamento 29**

#### **Proposta di direttiva Considerando 22**

##### *Testo della Commissione*

(22) Occorre definire *scadenze* per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di *favorire* un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali *scadenze* non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché

##### *Emendamento*

(22) ***È opportuno*** definire ***tempistiche ragionevoli e prevedibili*** per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di *incentivare* un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali *tempistiche* non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre

l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia; ***eventuali proroghe dovrebbero essere concesse solo in casi eccezionali.***

#### *Motivazione*

*La chiara determinazione dei tempi previsti è importante per assicurare certezza giuridica a tutti gli attori della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Pertanto, è opportuno specificare che eventuali proroghe ai tempi previsti possono essere concesse solo eccezionalmente.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) Uno degli obiettivi della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), ratificata dall'Unione europea e recepita nel diritto dell'Unione<sup>1</sup>, è quello di garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. Inoltre, l'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della Convenzione di Århus contiene norme sull'accesso a procedure giurisdizionali o ad altri organi per poter contestare la legalità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni che prevedono la partecipazione del pubblico. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della***

*presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.*

---

*<sup>1</sup> Decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).*

#### *Motivazione*

*Si ripristina sostanzialmente il contenuto dei considerando 17, 19 e 20 della vecchia direttiva. Il disposto della convenzione di Århus deve continuare a figurare nei considerando del nuovo testo.*

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 bis) Le soglie di produzione previste per il petrolio e il gas naturale nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE non tengono conto della specificità dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non convenzionali, spesso molto variabili e inferiori. Di conseguenza, nonostante il loro impatto ambientale, i progetti riguardanti tali idrocarburi non sono soggetti ad una valutazione d'impatto obbligatoria. In base al principio di precauzione, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto), è opportuno inserire gli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisto, gas da giacimenti a bassa permeabilità (tight gas), metano dai depositi carboniferi "coal bed methane"), definiti in base alle loro caratteristiche geologiche,*

***nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE indipendentemente dalla quantità estratta, in modo che i progetti riguardanti tali idrocarburi siano sistematicamente sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale.***

*Motivazione*

*L'attuale direttiva non tiene conto dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non convenzionali, cosicché, nonostante il loro impatto ambientale, i relativi progetti non sono soggetti a VIA obbligatoria. In base al principio di precauzione e come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 21 novembre 2012, si propone l'inserimento degli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisti e "tight gas" al primo punto, "coal bed methane" al secondo punto) nell'allegato I, in modo che i relativi progetti siano sistematicamente sottoposti a VIA.*

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva  
Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti devono assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.***

**Emendamento 33**

**Proposta di direttiva  
Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(26) Per adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche *del caso* i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare *nella relazione* ambientale, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti *ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, per quanto riguarda

(26) *Al fine di* adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche *pertinenti* i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare *nel rapporto* ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, per

gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

(Cfr. emendamento considerando 27)

#### *Motivazione*

*Emendamento tecnico per allineare la formulazione del considerando alla prassi più recente.*

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva Considerando 27**

##### *Testo della Commissione*

***(27) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

(Cfr. emendamento considerando 26)

### **Emendamento 35**

**Proposta di direttiva  
Articolo 1 – punto 1 – lettera a**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

##### *Testo della Commissione*

- la realizzazione di lavori di costruzione ***o demolizione***, o di altri impianti od opere,

##### *Emendamento*

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti, ***compresi i lavori di***

*demolizione direttamente connessi alla  
realizzazione dei tali lavori di costruzione,*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)**

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 2, lettera a), il testo del  
secondo trattino è sostituito dal seguente:*

**"- altri interventi sull'ambiente naturale  
o sul paesaggio, compresi quelli destinati  
alla ricerca e allo sfruttamento delle  
risorse del suolo;"**

*Motivazione*

*L'estrazione delle risorse minerarie rientra già nel significato di progetto. La ricerca viene  
aggiunta per coprire le iniziative di prospezione.*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)**

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) al paragrafo 2, la lettera c) è  
sostituita dalla seguente:*

**"c) "autorizzazione": decisione  
dell'autorità competente, o delle autorità  
competenti, che conferisce al  
committente il diritto di avviare il  
progetto stesso."**

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

b) al paragrafo 2 **è aggiunta la definizione seguente:**

#### *Emendamento*

b) al paragrafo 2 **sono aggiunte le definizioni seguenti:**

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

g) "valutazione dell'impatto ambientale": l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente, tenendo conto *della relazione* ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10."

#### *Emendamento*

g) "valutazione dell'impatto ambientale": l'elaborazione di un rapporto ambientale **da parte del committente, comprendente la valutazione di alternative ragionevoli**, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente **e/o delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1**, tenendo conto **del rapporto ambientale, nonché dei dati relativi all'inquinamento da emissioni** e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, **la fissazione di requisiti per il monitoraggio degli effetti negativi significative sull'ambienti e per l'attuazione di misure di attenuazione e compensazione** come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10."

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttive 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) "indipendente": in grado di esercitare valutazione tecnica e scientifica obiettiva ed esauriente, priva di qualsiasi conflitto di interesse, sia esso reale, percepito o apparente, in relazione all'autorità competente, al committente e/o alle autorità nazionali, regionali e locali.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g ter) "tratta transfrontaliera": la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino.*

*Motivazione*

*Al fine di rendere la presente direttiva più coerente con la convenzione di Espoo e con il nuovo regolamento TEN-T, è necessario utilizzare le stesse formulazioni e definizioni.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g quater) "norma": una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:*

*i) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;*

*ii) "norma europea": una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;*

*iii) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;*

*iv) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;*

*Motivazione*

*Definizione tratta dal regolamento (UE) n. 1052/2012 sulla normazione europea.*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g quinquies) "siti storici urbani": siti facenti parte di un sistema più ampio, che comprende l'ambiente naturale ed edificato e l'esperienza di vita quotidiana*

*di chi vi abita. In tale più ampio sistema, arricchito da valori di origine lontana o recente e costantemente soggetto a un processo dinamico di trasformazioni successive, i nuovi spazi urbani possono essere visti come testimonianze di ambiente in fase di formazione.*

## **Emendamento 44**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g sexies) "azione correttiva": ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione che possono essere intraprese dal committente per correggere gli effetti negativi imprevisti o qualsiasi perdita netta di biodiversità individuata durante l'attuazione del progetto, che possano risultare da carenze nell'attenuazione degli impatti derivanti dalla costruzione o dalla gestione di un progetto per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g septies) "valutazione dell'impatto visivo": cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane risultante dai lavori, che può essere positivo (improvement) o negativo (deterioration). La valutazione*

*dell'impatto visivo riguarda anche la demolizione di costruzioni protette o aventi un ruolo strategico nell'immagine tradizionale di un luogo o di un paesaggio. Riguarda altresì il mutamento palese della topografia geologica ed eventuali altri ostacoli, quali edifici o mura, che limitano la visuale del paesaggio naturale e la sua armonia. L'impatto visivo è sostanzialmente valutato sulla base di giudizi qualitativi che implicano l'apprezzamento e l'interazione dell'uomo con il paesaggio e il valore che esso conferisce a una località (genius loci).*

#### *Motivazione*

*L'impatto visivo è fondamentale fra l'altro con riferimento alle coste, ai parchi eolici e ai siti storici.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g octies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g octies) "procedure comuni": secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia un'unica VIA che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni di altre normative pertinenti dell'Unione.*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g nonies (nuova)

*g nonies) "semplificazione": la riduzione della modulistica e l'alleggerimento delle procedure amministrative, la creazione di procedure comuni e di strumenti di coordinamento intesi a integrare le valutazioni compiute dalle varie autorità. Comporta l'introduzione di criteri comuni, l'abbreviamento dei termini per la presentazione dei rapporti e il rafforzamento delle valutazioni oggettive a carattere scientifico.*

## Emendamento 48

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera c**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 1 – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale ***o emergenze che riguardano la protezione civile***, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi."

### *Emendamento*

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

## **Emendamento 49**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera c**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

***4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengano raggiunti tramite la procedura legislativa. Ogni due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le modalità di attuazione della presente disposizione.***

*Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:***

***"4 bis. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti in modo tale da assicurarne la piena indipendenza nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite a norma della presente direttiva. In particolare, l'autorità o le autorità competenti sono designate in modo da evitare ogni rapporto di dipendenza, collegamento o subordinazione tra le stesse o i loro componenti e il committente. Un'autorità competente non può svolgere le funzioni ad essa attribuite a norma della presente direttiva in***

*relazione a un progetto di cui sia essa stessa committente."*

*Motivazione*

*L'esperienza maturata in alcuni Stati membri ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per porre fine al grave fenomeno del conflitto di interessi, al fine di garantire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo della procedura di valutazione d'impatto ambientale: le autorità competenti incaricate di effettuare la valutazione non possono in alcun caso coincidere con il committente né essere in una posizione di dipendenza o subordinazione rispetto al committente.*

**Emendamento 51**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

**"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto, previa consultazione del pubblico. Le misure di monitoraggio di effetti negativi significativi sull'ambiente e le misure di attenuazione e compensazione devono essere eventualmente messe in atto dall'autorità competente al momento del rilascio dell'autorizzazione. Detti progetti sono definiti all'articolo 4."**

*Motivazione*

*Si allinea l'articolo 2, paragrafo 1 con il nuovo testo dell'articolo 8, paragrafo 2 nei casi in cui siano previste misure di monitoraggio di effetti negativi significativi sull'ambiente e*

*misure di attenuazione e compensazione. Si rafforza anche la partecipazione del pubblico.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

*Ai sensi* della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse **da numerose** autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

**Secondo la** procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve **eventuali disposizioni contrarie contenute in** altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri **designano** un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

#### *Emendamento*

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, **salvo nei casi in cui gli Stati membri considerino sproporzionato il ricorso a tali procedure.**

**Per i progetti oggetto** della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse **dalle diverse** autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione

**Per i progetti oggetto della** procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve **le** altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri **possono designare** un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

**Su richiesta degli Stati membri la Commissione fornisce loro l'assistenza necessaria per definire e attuare le procedure comuni o coordinate di cui al presente articolo.**

**In tutte le valutazioni dell'impatto**

*ambientale il committente deve dimostrare di aver preso in considerazione nel rapporto ambientale eventuali altre normative dell'Unione pertinenti per il progetto proposto, che richiedono singole valutazioni di impatto.*

## **Emendamento 53**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 2 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

**"4. Fatto salvo l'articolo 7 e se previsto dal diritto nazionale, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva un progetto specifico avente quale unica finalità la risposta alle emergenze civili, nel caso in cui l'applicazione della direttiva abbia ripercussioni negative su tale finalità.**

**In tali casi gli Stati membri possono informare e consultare il pubblico interessato e:**

- a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;**
- b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;**
- c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione,**

**ove necessario, dei propri cittadini.**

**La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.**

**La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo."**

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3

#### *Testo della Commissione*

##### Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù **della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- b) territorio, suolo, acque, aria, **cambiamenti climatici;**
- c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);
- e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

#### *Emendamento*

##### Articolo 3

**I.** La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione, salute umana e biodiversità, **comprese la flora e la fauna,** con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù **delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE;**
- b) territorio, suolo, **sottosuolo,** acque, aria **e clima;**
- c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);
- e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai **probabili** rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

*1 bis. Laddove per un dato progetto o struttura sia disponibile una standardizzazione delle procedure nel rispetto dei criteri BAT, l'autorità competente deve tenerne conto e incentrare la valutazione di impatto ambientale sull'ubicazione della struttura o del progetto.*

## **Emendamento 55**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 4

### *Testo della Commissione*

(4) L'articolo 4 è *così modificato*:  
*a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:*

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle

### *Emendamento*

(4) L'articolo 4 è *sostituito dal seguente*:

#### **"Articolo 4**

**1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.**

**2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Dopo aver consultato il pubblico, gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:**

**a) un esame del progetto caso per caso;  
oppure**

**b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri.**

**Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).**

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni

caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **di** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione **da utilizzare** è precisato nell'allegato III."

**b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:**

"5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

**a) indica in che modo i criteri di cui all'allegato III sono stati presi in considerazione;**

**b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;**

**sintetiche** sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. **Il livello di dettaglio delle informazioni che il committente deve fornire è mantenuto al minimo e limitato agli aspetti chiave che consentono alle autorità competenti di prendere le proprie decisioni ai sensi del paragrafo 2. Le informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico prima della decisione di cui al paragrafo 2 e pubblicate su Internet, garantendo maggiore trasparenza e maggiore accessibilità al pubblico.**

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **dei pertinenti** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione è precisato nell'allegato III.

5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente **a norma del paragrafo 3** e tenendo conto, se del caso, dei **commenti dei cittadini e delle autorità locali interessate, dei** risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione La decisione di cui al paragrafo 2:

**a) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, soprattutto in riferimento ai criteri**

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

d) *essere* disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro **tre mesi** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **altri tre mesi**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **le informazioni** di cui all'articolo 5, paragrafo 2."

**elencati all'allegato III;**

b) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

c) è *resa* disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro **un periodo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie **a norma del paragrafo 3**. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può **eccezionalmente** prorogare **una volta** detto termine di **un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore ai 60 giorni**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente **per iscritto** le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa **e rende pubbliche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2**.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **il parere** di cui all'articolo 5, paragrafo 2, **se tale parere è stato richiesto in applicazione di tale articolo**."

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente **prepara** un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa **sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni** di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale, **delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione.** L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

*Emendamento*

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente **presenta** un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa **sul parere** di cui al paragrafo 2 del presente articolo, **se tale parere è stato presentato**, e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto **e** delle caratteristiche dell'impatto potenziale. **Il rapporto ambientale include altresì le alternative ragionevoli valutate dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche e che consentono di comparare la sostenibilità delle alternative valutate alla luce dei loro impatti significativi.** L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV. **Il rapporto ambientale include una sintesi non tecnica delle informazioni fornite.**

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6,

*Emendamento*

**2. Se il committente lo richiede quando presenta una domanda di autorizzazione,**

paragrafo 1, *e* il committente, **determinano** la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, **determina**:

**a) le decisioni e i pareri da ottenere;**

b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

c) le singole fasi della procedura e **la** loro durata;

d) alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto *e* alle sue caratteristiche specifiche;

**e) le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;**

f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti **accreditati** e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

*o qualora* l'autorità competente *o le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo ritengano necessario, l'autorità competente*, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il committente *e il pubblico interessato elabora un parere nel quale determina* la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, *e include* in particolare:

a) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

b) le singole fasi della procedura e **il calendario della** loro durata;

c) *le* alternative ragionevoli **che il committente può valutare**, adeguate al progetto proposto, alle sue caratteristiche specifiche *e ai suoi impatti significativi sull'ambiente*;

d) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

e) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti **indipendenti qualificati** e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti **accreditati** e tecnicamente competenti, **oppure**

a) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti **accreditati** e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti **accreditati** e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti **accreditati** e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri."

#### *Emendamento*

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti **qualificati** e tecnicamente competenti **e**

a) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti **indipendenti qualificati** e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali, **i cui nomi sono resi pubblici**.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti **indipendenti qualificati** e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti **qualificati** e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche **ed esperienze** richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri. **Gli esperti qualificati e tecnicamente competenti e i comitati formati da esperti nazionali devono fornire adeguate garanzie di competenza e imparzialità nella verifica dei rapporti ambientali o di altre informazioni ambientali presentate in applicazione della presente direttiva, assicurandone una valutazione scientificamente obiettiva e indipendente,**

*senza soggiacere ad alcuna interferenza o influenza da parte dell'autorità competente, del committente o delle autorità nazionali. Tali esperti sono responsabili per le valutazioni di impatto ambientale che svolgono o controllano o sulle quali hanno dato un parere positivo o negativo.*

## **Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*"5 bis. È inserito l'articolo seguente:*

*"Articolo 5 bis*

*Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'Unione.*

*Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TEN-Tec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative."*

*Motivazione*

*Nel caso dei progetti di infrastrutture di trasporto, è opportuno utilizzare congiuntamente gli strumenti informatici della rete TEN-T e di Natura 2000, onde evitare sin dall'inizio l'insorgere di eventuali problemi.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a) è inserito il paragrafo seguente:*

***"-1. Il pubblico ha il diritto di chiedere una valutazione di impatto ambientale per un determinato progetto considerato fonte di preoccupazione, avvalendosi a tal fine di formule di partecipazione attiva capaci di coinvolgere i residenti, le autorità locali o in particolare le organizzazioni non governative.***

***Gli Stati membri adottano le misure necessarie e stabiliscono le condizioni richieste per dare attuazione a tale diritto."***

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

***"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o per competenza territoriale, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal***

**fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri."**

*Motivazione*

*Si precisa che tra le autorità interessate al progetto oggetto di VIA che devono essere consultate rientrano altresì le autorità locali sul cui territorio è ubicato il progetto, qualora esse non coincidano con l'autorità o le autorità competenti.*

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a ter (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

**"2. Il pubblico è informato mediante un portale centrale accessibile al pubblico elettronicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale\*, attraverso pubblici avvisi e in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:**

**a) la domanda di autorizzazione;**

**a) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile**

**l'articolo 7;**

**b) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;**

**c) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;**

**e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;**

**d) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;**

**e) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo;**

*g bis) il fatto che si applichi l'articolo 8, paragrafo 2; i dettagli del riesame o delle modifiche del rapporto ambientale e le misure supplementari di attenuazione o compensazione in esame;*

*g ter) i risultati del controllo eseguito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.";*

---

\* GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

### *Motivazione*

*Al fine di rafforzare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato elettronico. Inoltre le nuove lettere g bis) e g ter) prevedono l'accesso alle informazioni concernenti la revisione o la modifica del rapporto ambientale e le misure di attenuazione o compensazione supplementari fissate nel nuovo testo dell'articolo 8, paragrafo 2.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a quater (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a quater) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

**"3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico abbia accesso *elettronicamente* almeno attraverso un portale centrale:**

**a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;**

**a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;**

**b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo."**

*Motivazione*

*Al fine di rafforzare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato elettronico.*

**Emendamento 64**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera –a quinquies (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a quinquies) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

**"5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano fornite attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE."**

*Motivazione*

*Al fine di rafforzare l'accesso e la trasparenza, in ciascuno Stato membro deve essere reso disponibile un portale centrale che fornisca tempestivamente dati ambientali in formato elettronico.*

**Emendamento 65**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può

prorogare detto termine di **ulteriori** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga."

prorogare detto termine di **un massimo di** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:***

***"7 bis. Onde assicurare la partecipazione effettiva del pubblico interessato al processo decisionale, gli Stati membri provvedono a che siano sempre pubblicamente disponibili i dati sulle modalità di contatto e garantiscono un accesso agevole e rapido alla o alle autorità competenti per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, indipendentemente dal progetto specifico sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e tenendo in debito conto le osservazioni e i pareri formulati dal pubblico."***

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***"7 bis. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:***

*"5 bis. Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nel settore dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento ...+ che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato."*

---

*+ GU: inserire il numero, la data e il titolo del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (2011/0302(COD)).*

#### *Motivazione*

*È opportuno avvalersi dei coordinatori dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti nelle procedure di consultazione pubblica, in modo da identificare in fase precoce i possibili problemi che possono insorgere, tenendo conto delle difficoltà supplementari insite nei progetti transfrontalieri.*

#### **Emendamento 68**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

##### **Articolo 8**

#### *Testo della Commissione*

Articolo 8

#### *Emendamento*

Articolo 8

***-1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i progetti siano costruiti e gestiti in modo conforme ai principi che seguono:***

*a) si adottano tutte le misure preventive appropriate contro l'inquinamento e non si provocano fenomeni di inquinamento significativi;*

*a) si applicano le migliori tecniche disponibili e si fa un uso efficiente delle risorse naturali e dell'energia;*

*b) si evita di produrre rifiuti; nel caso si producano rifiuti, questi ultimi, in ordine di priorità e conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 sui rifiuti\*, sono riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;*

*c) si adottano le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;*

*e) si adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si ripristina in modo soddisfacente il sito delle operazioni.*

*Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili ricorrendo alle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.*

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. *A tal fine*, la decisione di concedere l'autorizzazione *contiene* le seguenti informazioni:

a) *la* valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in *debita* considerazione *e valutati in dettaglio nel* quadro della procedura di autorizzazione. La decisione di concedere l'autorizzazione *include* le seguenti informazioni:

a) *i risultati della* valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3, *compresa una sintesi delle osservazioni e dei pareri pervenuti ai sensi degli articoli 6 e 7* e le condizioni

se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

a) **le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre** alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);

**b) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;**

c) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

2. **Se le** consultazioni e **le** informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 **portano a concludere** che il progetto avrà significativi effetti negativi sull'ambiente, **l'autorità competente**, non appena possibile e **in stretta collaborazione con le** autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **e con il committente**, valuta se occorre rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione.

ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

a) **una sintesi delle valutazioni delle** alternative **ragionevoli**, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);

b) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come **il rapporto ambientale e** i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

2. **Alla luce delle** consultazioni e **delle** informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, **l'autorità competente conclude** che il progetto avrà significativi effetti negativi sull'ambiente non appena possibile e **previa consultazione delle** autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 **e del committente**, valuta se **rifiutare l'autorizzazione al progetto oppure se** occorre rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione **a norma della legislazione pertinente. Nell'eventuale fase di revisione del**

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale.

È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo *esistenti* derivanti da altre normative dell'Unione.

3. Una volta fornite all'autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine entro **tre mesi** la valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

***rapporto ambientale deve essere comunque garantita l'informazione al pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 2.***

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, ***essa*** assicura, ***a norma della legislazione pertinente***, che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente ***durante le fasi di costruzione, gestione, demolizione e post-chiusura***, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono ***coerenti con le prescrizioni delle altre normative dell'Unione nonché*** proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale. ***I risultati di tale monitoraggio sono comunicati all'autorità competente e resi disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.***

È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo, ***tra cui quelli*** derivanti da altre normative dell'Unione ***o nazionali.***

***Se il monitoraggio indica che le misure di attenuazione o compensazione non sono sufficienti o se si osservano effetti negativi significativi e imprevisti sull'ambiente, l'autorità competente fissa misure di attenuazione o compensazione correttive conformemente alla legislazione vigente.***

3. Una volta fornite all'autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine, entro ***un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni***, la valutazione

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **altri tre mesi**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

4. Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, **in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto.**

dell'impatto ambientale del progetto.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può **eccezionalmente** prorogare detto termine di **un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore a 90 giorni**; in tal caso, l'autorità competente comunica **per iscritto** al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

4. Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate.

---

\* *GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.*

## Emendamento 69

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 – lettera a**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 9 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure **del caso e rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:**

### *Emendamento*

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione **o un'altra decisione finalizzata a soddisfare i requisiti della presente direttiva**, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **il prima possibile** secondo le procedure **nazionali e, in ogni caso entro o non oltre 10 giorni lavorativi. L'autorità o le autorità competenti rendono la**

*decisione disponibile al pubblico e alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 in applicazione della direttiva 2003/4/CE.*

*a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;*

*a) tenuto conto del rapporto ambientale e delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;*

*b) una descrizione delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più rilevanti;*

*c) una descrizione, se necessario, delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2."*

## **Emendamento 70**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 – lettera b**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 9 – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri ***possono anche decidere di mettere*** a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

### *Emendamento*

3. Quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri ***mettono*** a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1 ***prima che sia adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) sono inseriti i seguenti paragrafi:*

*"3 bis. Il pubblico può presentare ricorso, compresa una richiesta di provvedimenti ingiuntivi, contro la decisione di autorizzazione avviando procedimenti giudiziari entro tre mesi dalla pubblicazione dell'adozione della decisione ufficiale da parte dell'autorità competente.*

*3 ter. L'autorità competente o le autorità competenti provvedono a che i progetti cui è stata concessa l'autorizzazione non abbiano inizio prima della scadenza del termine per ingaggiare il procedimento giudiziario."*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 10 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*"9 bis. All'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale,*

**compresa la proprietà intellettuale,  
nonché in materia di tutela dell'interesse  
pubblico, purché siano conformi alla  
direttiva 2003/4/CE."**

*Motivazione*

*È necessario coordinare le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in sede di valutazione di impatto ambientale con le disposizioni della direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.*

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 ter) È inserito il seguente articolo 10 bis:**

**"Articolo 10 bis**

***Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."***

*Motivazione*

*Sulla base dell'esperienza, per garantire un'armonizzata ed efficace applicazione della direttiva, è necessario che gli ordinamenti degli Stati Membri prevedano sanzioni dissuasive efficaci in caso di violazione delle relative disposizioni nazionali, in particolare per quanto riguarda i casi di conflitto di interessi o di corruzione.*

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 11 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*9 quater) All'articolo 11, il paragrafo 2 è  
sostituito dal seguente:*

**"2. Gli Stati membri stabiliscono in  
quale fase possono essere contestati le  
decisioni, gli atti o le omissioni,  
predisponendo la possibilità di contestare  
a norma del paragrafo 1 la legittimità  
sostanziale o procedurale di decisioni, atti  
od omissioni, compreso il ricorso a  
provvedimenti provvisori per garantire  
che il progetto non sia avviato prima che  
il processo di riesame sia completato."**

## **Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*9 quinquies) all'articolo 11, paragrafo 4,  
il secondo comma è sostituito dal  
seguente:*

**"Una siffatta procedura è adeguata ed  
efficace, consente di chiedere  
provvedimenti ingiuntivi ed è giusta,  
equa, tempestiva e non eccessivamente  
onerosa."**

## **Emendamento 76**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 11**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 12 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**"5 bis. Qualora, considerando le specifiche caratteristiche di determinati settori dell'attività economica, lo si consideri opportuno ai fini di una corretta valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione, unitamente agli Stati membri e al settore interessato, elabora guide settoriali che fissano i criteri da rispettare per semplificare la valutazione dell'impatto ambientale e facilitarne la normalizzazione.**

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro *il [DATA]*. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... +. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

**+ GU: inserire la data: 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

*Motivazione*

*Data la complessità delle disposizioni contenute nella presente direttiva, è necessario prevedere un tempo di trasposizione adeguato pari a due anni.*

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva Articolo 3**

*Testo della Commissione*

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, **sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.**

*Emendamento*

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, **devono essere eseguiti entro otto mesi dall'approvazione** della direttiva modificata.

**Emendamento 79**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – punto -1 (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Allegato I

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1) L'allegato I è così modificato:**

**a) il titolo è sostituito dal seguente:**

**"PROGETTI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1  
(PROGETTI SOTTOPOSTI A  
VALUTAZIONE OBBLIGATORIA  
DELL'IMPATTO AMBIENTALE)"**

**a) è inserito il punto seguente:**

**"4 bis. Attività minerarie a cielo aperto e industrie estrattive affini a cielo aperto."**

**c) al punto 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**

**"a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti [...];"**

**d) al punto 7 è inserito il punto seguente:**

**"a bis) fissazione delle rotte di decollo e atterraggio di aeroporti da e fino al collegamento alla rete;"**

**e) sono inseriti i seguenti punti 14 bis) e**

*14 ter):*

*"14 bis. Esplorazione, valutazione ed estrazione di petrolio e/o gas naturale intrappolato negli strati di scisti gassosi o in altre formazioni rocciose sedimentarie di uguale o minore permeabilità e porosità, indipendentemente dalla quantità estratta.*

*14 ter. Esplorazione ed estrazione di gas naturale da giacimenti di carbone, indipendentemente dalla quantità estratta."*

*d) il punto 19 è sostituito dal seguente:*

*"19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, impianti per l'estrazione dell'oro ove si ricorra a bacini di decantazione contenenti cianuro oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari."*

*e) il punto 20 è sostituito dal seguente:*

*"20. Costruzione, modifica e/o ampliamento di elettrodotti aerei, sotterranei o misti e/o potenziamento di linee esistenti con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, e costruzione e/o modifica delle sottostazioni associate (stazioni di trasformazione della tensione, di conversione della corrente o di transizione aereo-sotterraneo e viceversa)."*

*h) è aggiunto il seguente punto 24 bis:*

*"24 bis. Parchi a tema e campi da golf progettati in zone con deficit idrici, ad alto rischio di desertificazione o siccità."*

## **Emendamento 80**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – punto -1 bis (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Allegato II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1 bis. L'allegato II è così modificato:***

***a) il titolo è sostituito dal seguente:***

**"PROGETTI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2  
(PROGETTI SOTTOPOSTI A  
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE A DISCREZIONE  
DEGLI STATI MEMBRI)"**

***b) al punto 1 è inserita la lettera seguente:***

***"f bis) Attività di pesca selvatica;"***

***c) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:***

***"c) Ricerca ed esplorazione di minerali ed estrazione di minerali tramite dragaggio marino o fluviale;"***

***d) al punto 10, la lettera d) è soppressa.***

***e) al punto 13 è inserito la lettera seguente:***

***"a bis) Qualsiasi demolizione di progetti elencati nell'allegato I o nel presente allegato che possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente."***

## **Emendamento 81**

**Proposta di direttiva**

*Testo della Commissione*

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI  
CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1. Descrizione del progetto, **comprese in particolare:**

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto *rilevante*.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

4. La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre **eventuali** rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

*Emendamento*

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI  
CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3  
**(INFORMAZIONI SINTETICHE  
FORNITE DAL COMMITTENTE  
RELATIVAMENTE AI PROGETTI  
ELENCATI NELL'ALLEGATO II)**

1. **Una** descrizione del progetto **indicante:**

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali **e profondi**, durante le fasi di costruzione e di funzionamento, **compresa quella di demolizione**;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto *significativo*.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, **compresi i rischi per la salute della popolazione interessata e le ripercussioni sul paesaggio e sul patrimonio culturale risultanti da:**

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, **laddove pertinente**;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità (comprese le modifiche idromorfologiche).

4. La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente, **soprattutto ove essi siano considerati**

*irreversibili.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III

#### *Testo della Commissione*

ALLEGATO III – CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

#### 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto, inclusi, se de caso, gli strati subsuperficiali;

***b) del cumulo con altri progetti e attività;***

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

d) della produzione di rifiuti;

e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;

f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche

#### *Emendamento*

ALLEGATO III – CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4 (***CRITERI PER DETERMINARE SE I PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE***)

#### 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto, inclusi, se de caso, gli strati subsuperficiali;

b) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, ***sottosuolo***, acqua e biodiversità (comprese le modifiche idromorfologiche).

c) della produzione di rifiuti;

d) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali (***emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore e radiazioni***) e del loro potenziale impatto sulla salute;

e) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche

condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo alternativo, o per quanto riguarda la **probabilità** di incidenti o calamità **e la vulnerabilità del progetto a tali rischi**;

g) dell'impatto del progetto **sui cambiamenti climatici** (in termini di emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti in tale uso e dalla silvicoltura), del contributo del progetto al miglioramento della capacità di ripresa e degli impatti dei cambiamenti climatici sul progetto stesso (verificando, ad esempio, se il progetto sia coerente con un clima in evoluzione);

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico);

j) dell'impatto del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

## 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell'uso presente e futuro dei terreni, comprese l'occupazione dei terreni e la

condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo alternativo, **su caratteristiche geologiche locali**, o per quanto riguarda la **vulnerabilità del progetto a rischi** di incidenti o calamità **che possono essere ragionevolmente considerati caratteristici della sua natura**;

f) dell'impatto del progetto **sul clima** (in termini di **probabili** emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti in tale uso e dalla silvicoltura), del contributo del progetto al miglioramento della capacità di ripresa e degli impatti dei cambiamenti climatici sul progetto stesso (verificando, ad esempio, se il progetto sia coerente con un clima in evoluzione);

g) degli effetti del progetto sull'ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni, **perdita di aree agricole e forestali**), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), **sul sottosuolo**, sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria (**emissioni di inquinanti atmosferici e qualità dell'aria**) e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

h) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico **o acustico**);

i) dell'impatto del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

## 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell'uso presente e futuro dei terreni, comprese l'occupazione dei terreni e la

frammentazione;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (in particolare suolo, terreni, acqua e biodiversità);

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i) le zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

ii) le zone costiere;

iii) *le* zone montuose o forestali;

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli permanenti, le superfici agricole ad elevato valore naturale;

v) le zone classificate o protette dalla legislazione *degli Stati membri*; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio; le aree protette da convenzioni internazionali;

vi) le zone in cui si è già verificato, o è probabile che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;

vii) le zone a forte densità demografica;

viii) le zone di importanza storica, culturale o archeologica.

frammentazione;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (in particolare suolo, terreni, acqua e biodiversità);

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i) le zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

ii) le zone costiere;

iii) zone montuose o forestali;

*iii bis) aree caratterizzate da un significativo rischio potenziale di inondazioni;*

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli permanenti *e i pascoli ad alto valore ambientale*, le superfici agricole ad elevato valore naturale;

v) le zone classificate, *vincolate* o protette dalla legislazione *nazionale o regionale*; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio; le aree protette da convenzioni internazionali *ratificate dagli Stati membri*;

vi) le zone in cui si è già verificato, o è probabile che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;

vii) le zone a forte densità demografica;

*vii bis) le aree occupate da gruppi di popolazione particolarmente sensibili o vulnerabili (ad esempio ospedali, scuole, case di riposo per anziani);*

viii) le zone di importanza storica, culturale o archeologica;

*viii bis) zone sismiche con rischio elevato*

*di catastrofi naturali.*

*È necessario che le soglie pertinenti fissate dagli Stati membri per le zone di cui ai punti da i) a viii bis) tengano in particolare considerazione il valore ambientale, la ricchezza relativa e la dimensione media di tali zone nel contesto nazionale.*

### 3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto;
- d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- e) della velocità di insorgenza dell'impatto;
- h) del cumulo tra gli impatti del progetto in questione e gli impatti di altri progetti (*in particolare di altri progetti esistenti e/o approvati di pertinenza del medesimo o di altri committenti*);
- i) delle caratteristiche ambientali che, verosimilmente, potrebbero essere più significativamente interessate;
- k) delle informazioni e delle conclusioni relative agli effetti ambientali ottenute a

### 3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto;
- d) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- e) della velocità di insorgenza dell'impatto;
- h) del cumulo tra gli impatti del progetto in questione e gli impatti di altri progetti di *uno stesso committente o di diversi committenti (in corso e/o approvati), nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere interessata e non ancora costruiti od operativi e senza essere obbligati a prendere in considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili al pubblico sui progetti in questione*;
- i) delle caratteristiche ambientali che, verosimilmente, potrebbero essere più significativamente interessate;
- k) delle informazioni e delle conclusioni relative agli effetti ambientali *e al*

seguito delle valutazioni svolte in conformità di altre normative comunitarie;

l) della possibilità di ridurre gli impatti in modo efficace.

*potenziale impatto* ottenute a seguito delle valutazioni svolte in conformità di altre normative comunitarie;

l) della possibilità di *evitare, prevenire o* ridurre gli impatti in modo efficace.

**3 bis. GUIDE DI CRITERI DA SEGUIRE PER SETTORE DI ATTIVITÀ**

*Le guide sui criteri da seguire per settore di attività economica ai fini della valutazione d'impatto ambientale saranno compilate se la Commissione e gli Stati membri lo riterranno opportuno.*

*L'obiettivo sarà semplificare le procedure e rafforzare la certezza del diritto nella valutazione dell'impatto ambientale, evitando applicazioni differenti a seconda dell'autorità competente incaricata.*

*La valutazione dell'impatto ambientale effettuata sul patrimonio storico e culturale nonché sul paesaggio sarà effettuata sulla base di una serie di criteri stabiliti in una guida che indicherà i principi da rispettare.*

**Emendamento 83**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – punto 2**  
Direttiva 2011/92/UE  
Allegato IV

*Testo della Commissione*

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

*Emendamento*

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1  
**(INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE È TENUTO A FORNIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE)**

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

**-a) la descrizione della localizzazione del**

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione *e* di funzionamento;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative previste (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata), indicando ***quella avente il minor impatto ambientale nonché*** le principali ragioni alla base della scelta, ***tenendo conto degli effetti ambientali***.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base). Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi

***progetto;***

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione, di funzionamento *e, se del caso, di demolizione;*

***a bis) una descrizione dei costi energetici, dei costi di riciclaggio dei rifiuti causati dalla demolizione e del consumo di ulteriori risorse naturali quando si avvia un progetto di demolizione;***

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative ***ragionevoli*** (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata) previste ***dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche e che consentono di comparare la sostenibilità delle alternative considerate in funzione dei loro impatti ambientali significativi***, indicando le principali ragioni alla base della scelta.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (***scenario di base***) e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, ***quando i cambiamenti naturali o sociali rispetto allo scenario di base possono essere ragionevolmente previsti***. Quest'ultima descrizione deve riguardare

settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4. La descrizione *delle componenti dell'ambiente* potenzialmente *soggette* a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità *e i servizi ecosistemici che fornisce*, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, i cambiamenti climatici (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti *rilevanti* per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

- a) all'esistenza del progetto;
- b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità *e dei servizi ecosistemici che fornisce*, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni climatiche;
- c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla

qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4. La descrizione *dei fattori ambientali* potenzialmente *soggetti* a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, i cambiamenti climatici (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti *significativi* per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali (*compresi gli impatti negativi sui valori dei beni immobili derivanti dal deterioramento dei fattori ambientali*) e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

- a) all'esistenza del progetto;
- b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità, *comprese la flora e la fauna*, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni climatiche;
- c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla

creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità);

e) al cumulo con *gli effetti derivanti da* altri progetti e attività;

d) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

e) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'**UE** o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e *se possibile* compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e,

creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità) *che possono essere ragionevolmente considerati caratteristici per il tipo di progetto*);

e) al cumulo *degli effetti del progetto in questione* con altri progetti e attività (*in corso e/o approvati*), *nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere interessata e non ancora costruiti od operativi e senza essere obbligati a prendere in considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili al pubblico sui progetti in questione*;

d) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

e) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'**Unione** o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste *in via prioritaria* per evitare, ridurre e, *in ultima istanza*, compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di

se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi **vengono** ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva **96/82/CE, modificata**).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi **siano evitati**, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei **probabili** rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva **2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, o requisiti derivanti da altri atti legislativi dell'Unione o da convenzioni internazionali**).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

## MOTIVAZIONE

All'apparenza modesta, la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) è invece il "gioiello della corona" della politica ambientale dell'Unione. Circa 200 tipologie di progetti rientrano nel suo campo d'applicazione, dalla costruzione di ponti, porti, autostrade, discariche di rifiuti, fino agli allevamenti intensivi di pollame o suini<sup>1</sup>.

La direttiva VIA stabilisce il semplice ma fondamentale principio di "decisione informata": prima di autorizzare la realizzazione di un progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto sull'ambiente, le autorità competenti degli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di acquisire le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell'impatto ambientale.

La vigente direttiva 2011/92/UE, pur avendo natura sostanzialmente procedurale, ha l'obiettivo di assicurare la sostenibilità ambientale dei progetti che rientrano nel suo campo di applicazione. Tali progetti sono divisi in due categorie: quelli che in considerazione delle loro specifiche caratteristiche sono sottoposti obbligatoriamente a VIA (allegato I), e quelli che devono essere sottoposti a una verifica di assoggettabilità (procedura di screening – allegato II).

Nei suoi 28 anni di applicazione, questa normativa ha ottenuto un relativo successo per quanto riguarda l'armonizzazione dei principi di valutazione ambientale a livello europeo, ma ha subito solo 3 modifiche marginali<sup>2</sup>, mentre il contesto politico, giuridico e tecnico si è notevolmente evoluto. Inoltre, sono stati individuati alcuni punti deboli che hanno originato un importante numero di contenziosi legali sia a livello nazionale sia davanti alla Corte di giustizia dell'UE. Infine, negli ultimi anni, la Corte ha chiarito l'interpretazione di alcune disposizioni, ad esempio precisando che le demolizioni devono rientrare nella definizione di progetto (causa C-50/09).

Per rimediare alle criticità riscontrate e per allineare il testo della direttiva alle nuove priorità politiche dell'Unione, quali la strategia per la protezione del suolo, la tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e la strategia Europa 2020, la Commissione ha elaborato la presente proposta di revisione della direttiva VIA.

Coerentemente con le priorità dell'Unione, la proposta introduce la biodiversità, l'uso delle risorse naturali, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofi naturali e di origine umana tra i fattori sui quali si devono valutare gli impatti di un progetto. La proposta richiede inoltre che i progetti siano considerati tenendo conto del cumulo con altri progetti o attività, per evitare la deleteria pratica del frazionamento delle opere in lotti per attenuarne gli impatti ambientali individuati.

Per quanto riguarda la procedura di screening, la proposta intende assicurare che solo i progetti che hanno un impatto significativo sull'ambiente siano soggetti a VIA, sulla base di

---

<sup>1</sup> Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, nell'Unione vi sarebbero ogni anno da 15.000 a 26.000 VIA, da 27.000 a 33.800 procedure di screening e da 1.370 a 3.380 screening positivi.

<sup>2</sup> La direttiva originaria 85/337/CEE è stata modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE e codificata dalla direttiva 2011/92/UE.

informazioni specifiche che il committente fornisce all'autorità competente (allegato II.A). La Commissione propone inoltre di ampliare la lista dei criteri di selezione su cui si basa la decisione di screening e di fissare la scadenza temporale per l'adozione della decisione a 3 mesi (prorogabili di altri 3).

In merito alla qualità delle informazioni, la Commissione propone che le autorità competenti determinino, in concertazione con il committente, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel rapporto ambientale (fase di delimitazione dell'ambito di applicazione o "scoping"). Inoltre, si introducono la valutazione obbligatoria di alternative ragionevoli al progetto e l'obbligo del monitoraggio post-VIA nel caso in cui un progetto presenti effetti negativi significativi sull'ambiente.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa la Commissione propone, allo scopo di stabilire una tempistica chiara di tutte le fasi di VIA, di fissare i tempi minimi e massimi per la consultazione pubblica e per la decisione finale e di introdurre negli Stati membri uno "sportello unico VIA" per coordinare la procedura con eventuali valutazioni ambientali richieste da altre normative, ad esempio la direttiva relativa alle emissioni industriali, la direttiva quadro sull'acqua o la direttiva sugli habitat.

Il relatore è convinto che sia necessario percorrere un modello di sviluppo realmente sostenibile in tutta l'Unione e dà il suo pieno e convinto appoggio alla proposta della Commissione. Le modifiche proposte sono quindi volte essenzialmente a rafforzare la proposta, integrando alcuni passaggi allo scopo di renderla ancora più incisiva ed efficace, più semplice da trasporre nella legislazione nazionale e più atta a raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale. I principali punti affrontati dagli emendamenti proposti sono sintetizzati di seguito.

### **Coinvolgimento del pubblico**

In ottemperanza alla Convenzione di Århus, si vuole rafforzare il ruolo del pubblico interessato in tutte le fasi della procedura. Una buona governance necessita di momenti di dialogo tra i soggetti interessati e di una procedura chiara e trasparente che favorisca la tempestiva consapevolezza del pubblico interessato riguardo alla possibile realizzazione di un importante progetto, rafforzando potenzialmente il sostegno alle decisioni adottate e riducendo il numero e i costi dei contenziosi legali che si riscontrano sistematicamente negli Stati membri quando manca un'effettiva condivisione del progetto.

### **Conflitto di interessi**

La credibilità dell'intera procedura di VIA è vanificata se non sono chiaramente previste norme per escludere il grave fenomeno del conflitto di interessi. Il relatore ha potuto personalmente constatare che in alcuni casi, nonostante la separazione formale tra autorità competente e committente, in particolare quando quest'ultimo è un soggetto pubblico, si verifica spesso un'impropria commistione tra i due attori, tale da inficiare l'obiettività del giudizio. L'assoluta indipendenza dell'autorità competente dal committente deve dunque essere assicurata.

### **Azione correttiva**

Il relatore approva totalmente la proposta della Commissione in materia di monitoraggio ex-post dei progetti che presentano effetti negativi significativi sull'ambiente, ma ritiene assolutamente necessario integrarla con l'obbligo di intraprendere un'adeguata azione correttiva nel caso in cui il monitoraggio mostri che le misure di attenuazione e compensazione previste per un progetto autorizzato non sono efficaci.

### **Elaborazione e verifica dei rapporti ambientali**

Il relatore ritiene innanzi tutto che sia fondamentale garantire che il rapporto ambientale sia verificato da esperti assolutamente indipendenti e dotati di adeguata competenza tecnica in materia ambientale. Per quanto riguarda il sistema di accreditamento degli esperti proposto dalla Commissione, pur condividendo l'obiettivo di garantire il livello qualitativo dei controlli, ritiene che tale sistema sarebbe soggetto a elevate difficoltà di applicazione per gli Stati membri e ne propone quindi la soppressione.

### **Gas di scisto**

Il relatore ritiene necessario, in base al principio di precauzione e come chiesto dal Parlamento europeo nella risoluzione del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto, includere nell'allegato I della direttiva i cosiddetti "idrocarburi non convenzionali", in modo che i relativi progetti di esplorazione ed estrazione siano sistematicamente sottoposti a VIA. Le soglie di produzione previste dalla direttiva attualmente vigente non tengono infatti conto dei livelli di produzione quotidiana di tali gas e oli, facendo sì che i progetti relativi non siano soggetti a VIA obbligatoria.

\* \* \*

Realizzare una vera "economia verde" significa anche garantire la sostenibilità dei progetti da realizzare sul nostro territorio, nonché progettarli e realizzarli in funzione del loro impatto sull'efficienza delle risorse, sui cambiamenti climatici e sulla perdita di biodiversità, in particolare per quanto riguarda i grandi progetti infrastrutturali.

Adottare al più presto la nuova direttiva VIA significa passare dalle parole ai fatti e dotare l'Unione europea di uno strumento operativo fondamentale per rispondere alle sfide globali del XXI secolo.

\* \* \*

Il relatore ha accolto con favore i suggerimenti avanzati dai relatori ombra e da colleghi del Parlamento europeo. Il relatore e il suo staff hanno ricevuto le posizioni di: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP nonché effettuato una serie di incontri con i rappresentanti dei governi lituano e olandese, i relatori del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo, i rappresentanti di organizzazioni tra cui Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, TERNA. Il relatore ringrazia in particolare l'avv. Matteo Ceruti, il dott. Stefano Lenzi di

WWF Italia e il dott. Marco Stevanin. Il relatore è il solo responsabile delle proposte che ha deciso di includere nel suo progetto di relazione.

18.6.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Relatore per parere: Joseph Cuschieri

### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### **Proposta della Commissione**

A norma della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) i progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali devono essere sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale prima della relativa autorizzazione.

Anche se modificata diverse volte dopo l'adozione nel 1985, la direttiva non è cambiata a sufficienza per riflettere l'evoluzione in atto e nel contesto politico, giuridico e tecnico. Negli ultimi 25 anni l'Unione europea ha vissuto un processo di allargamento e, contemporaneamente, si è assistito anche a un aumento della portata e della gravità dei problemi ambientali da affrontare e del numero di grandi progetti infrastrutturali su scala europea (ad esempio nel settore energetico e dei trasporti). Per rispondere a queste evoluzioni la proposta di modifica della direttiva comporta nuovi rilevanti aggiornamenti del quadro legislativo colmando le lacune nella procedura di screening, qualità e analisi della valutazione di impatto ambientale e i rischi di incongruenze all'interno del processo di valutazione. Ultimo ma non meno importante, lascia la possibilità di non applicare la direttiva ai progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile.

#### **Punto di vista del relatore**

Il relatore sostiene le modifiche della direttiva proposte dalla Commissione ritenendo che, visto il carattere transfrontaliero di alcuni progetti e delle problematiche ambientali (es.: cambiamenti climatici, rischi di calamità), sia necessario intervenire con azioni a livello europeo che danno un valore aggiunto rispetto ai singoli interventi nazionali. Tuttavia ritiene

che alcuni aspetti della direttiva potrebbero essere ulteriormente migliorati grazie ad alcune piccole correzioni. Per esempio sottolineando l'impatto che il processo di valutazione ambientale può avere sulla tutela del patrimonio storico o sul turismo e riconoscendo il carattere particolare di progetti transfrontalieri, così vitale per la politica europea dei trasporti, rispetto a progetti aventi effetti negativi a livello transfrontaliero. A suo avviso solo con questa distinzione è possibile assicurare il massimo coordinamento delle azioni, al fine di rispettare le scadenze spesso rigorose e le aspettative dei numerosi soggetti pubblici e privati. Infine, per rendere il quadro giuridico europeo più coerente, il relatore propone alcuni allineamenti di lieve entità con la normativa in materia di orientamenti TEN-T.

Questi punti di vista si riflettono nelle seguenti modifiche:

## **EMENDAMENTI**

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) Occorre adottare tutte le misure necessarie a garantire che i progetti vengano realizzati in conformità delle pertinenti norme e procedure nazionali e dell'Unione, in particolare della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, protezione del clima, sicurezza, concorrenza, aiuti di Stato, appalti pubblici, sanità pubblica e accessibilità.*

### **Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 ter) Per i progetti transfrontalieri, è opportuno che gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendano tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'UE.*

### **Emendamento 3**

**Proposta di direttiva  
Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 bis) Uno degli obiettivi della Convenzione di Århus, ratificata dall'UE e recepita nel diritto dell'Unione, è garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.*

## **Emendamento 4**

### **Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti devono assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2011/92/UE Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) "tratta transfrontaliera": la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino.***

*Motivazione*

*Al fine di rendere la presente direttiva più coerente con la convenzione di Espoo e con il nuovo regolamento TEN-T, è necessario utilizzare le stesse formulazioni e definizioni.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 2011/92/UE Articolo 1 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale *o* emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, emergenze che riguardano la protezione civile *o la tutela del patrimonio storico così classificato dalle competenti autorità degli Stati membri*, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

*Motivazione*

*Il patrimonio storico è un elemento importante dell'identità collettiva, ragion per cui i progetti volti a tutelarlo dovrebbero essere esentati dall'applicazione della direttiva.*

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

*Emendamento*

I progetti, **compresi quelli aventi effetti transfrontalieri**, per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano **tutte** le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

*Motivazione*

*Nei progetti TEN-T, i principali corridoi comprendono progetti chiave transfrontalieri per i quali vi è l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto ambientale, soddisfacendo attentamente tutte le prescrizioni della vigente normativa dell'UE.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) territorio, suolo, acque, aria,  
***cambiamenti climatici;***

*Emendamento*

b) territorio, suolo, acque *e* aria;

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 3, lettera e bis (nuova).*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) beni materiali, patrimonio culturale,  
paesaggio;

*Emendamento*

c) beni materiali, patrimonio culturale *e*  
***storico e*** paesaggio;

*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 3.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettera e ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) turismo, quando l'attività turistica  
ha effetti rilevanti sull'economia locale e  
regionale;***

## Motivazione

*L'attuazione di alcuni progetti può avere un effetto negativo sull'attività turistica che, a sua volta, può avere ripercussioni negative sull'economia degli Stati membri, in particolare quando l'economia di uno Stato membro dipende in gran parte dal turismo.*

### Emendamento 11

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera a**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

#### *Emendamento*

3. Per i progetti di cui all'allegato II, **sottoposti a un esame caso per caso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2**, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

### Emendamento 12

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) le caratteristiche **ambientali** di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

#### *Emendamento*

e) le caratteristiche di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

## Motivazione

*La portata e il livello di dettaglio delle informazioni nella relazione ambientale non dovrebbero limitarsi unicamente alle caratteristiche ambientali.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***È aggiunto il seguente articolo 5 bis (nuovo):***

***5 bis. Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'UE.***

***Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TEN-Tec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative.***

*Motivazione*

*Nel caso dei progetti di infrastrutture di trasporto, è opportuno utilizzare congiuntamente gli strumenti informatici della rete TEN-T e di Natura 2000, onde evitare sin dall'inizio l'insorgere di eventuali problemi.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nell'ambito dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato.***

*Motivazione*

*È opportuno avvalersi dei coordinatori dei corridoi della rete transeuropea dei trasporti nelle procedure di consultazione pubblica, in modo da identificare in fase precoce i possibili problemi che possono insorgere, tenendo conto della difficoltà aggiuntiva insita nei progetti transfrontalieri.*

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

*Testo della Commissione*

***1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.***  
A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

*Emendamento*

***1. Nel quadro della procedura di autorizzazione si tiene adeguatamente conto dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7.*** A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

## Motivazione

*L'articolo 6, paragrafo 8, della convenzione di Århus impone che si tenga "adeguatamente conto" dei risultati della partecipazione del pubblico: la prescrizione meno imperativa utilizzata nell'attuale direttiva, secondo cui la decisione dell'autorità competente "prende in considerazione" la procedura di partecipazione del pubblico, non è quindi coerente con i requisiti della convenzione di Århus.*

### Emendamento 16

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) una sintesi *dei commenti pervenuti* a norma degli articoli 6 e 7;

#### *Emendamento*

c) una sintesi *delle questioni sollevate* a norma degli articoli 6 e 7;

## Motivazione

*Le lettere c) e d) forniscono le informazioni necessarie per informare il committente e il pubblico su come gli esiti della valutazione ambientale (effettuata dal committente), le risposte alla consultazione e altre questioni pertinenti hanno portato l'autorità competente a formulare la sua decisione.*

### Emendamento 17

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e

#### *Emendamento*

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente *delle fasi di costruzione e di funzionamento*, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste

compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisi.

delle misure di attenuazione e compensazione, di individuare eventuali effetti negativi imprevisi **e di facilitare un'azione correttiva.**

*Motivazione*

*L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e funzionamento, entrambe molto importanti per l'attuazione dei progetti di trasporto.*

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

*Testo della Commissione*

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale.

*Emendamento*

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale. ***I risultati sono presentati all'autorità competente e resi pubblici.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i suoi risultati siano resi pubblici.*

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Quando l'autorità conclude la sua

*Emendamento*

3. Quando l'autorità conclude la sua

valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri **possono anche decidere di mettere** a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri **mettono** a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.

#### *Motivazione*

*Per motivi di coerenza con l'articolo 9, paragrafo 1.*

### **Emendamento 20**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 11**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 bis

#### *Testo della Commissione*

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 12 ter, per quanto riguarda *i* criteri di selezione di cui all'allegato III e le informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

#### *Emendamento*

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 12 ter, per quanto riguarda **la descrizione dettagliata e non l'integrazione dei** criteri di selezione di cui all'allegato III e delle informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

### **Emendamento 21**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 11**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 ter – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### *Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

*La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato 1 – punto 1**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A – punto 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

#### *Emendamento*

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, **aria** e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

#### *Motivazione*

*Anche l'aria è da includere in quanto risorsa naturale.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

#### *Emendamento*

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, **aria** e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

*Motivazione*

*Anche l'aria è da includere in quanto risorsa naturale.*

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 2**  
Direttiva 2011/92/UE  
Allegato III – punto 1 – lettera i

*Testo della Commissione*

i) dei rischi per la salute umana (ad es.,  
quelli dovuti alla contaminazione  
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico);

*Emendamento*

i) dei rischi per la salute umana (ad es.,  
quelli dovuti alla contaminazione  
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico **e**  
**acustico, comprese le vibrazioni**);

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato 1 – punto 2**  
Direttiva 2011/92/UE  
Allegato III – punto 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) della natura dell'impatto;

*Emendamento*

b) della natura dell'impatto, **compreso il**  
**numero di posti di lavoro creati**;

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.11.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	TRAN 18.4.2013
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Joseph Cuschieri 9.4.2013
<b>Esame in commissione</b>	29.5.2013
<b>Approvazione</b>	18.6.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 34 -: 4 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Natrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zile
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

27.6.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Relatore per parere: Nikolaos Chountis

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Nel corso degli anni la commissione per le petizioni ha ricevuto un gran numero di petizioni riguardanti le debolezze e le discrepanze diffuse nell'applicazione della vigente direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA). Molte di queste petizioni sono state inserite dalla Commissione nelle proprie procedure di infrazione avviate contro gli Stati membri che non sono riusciti a rispettare le disposizioni vigenti. La commissione accoglie quindi con favore la possibilità di fare buon uso dei molti reclami ricevuti e valutati, utilizzandoli come base per il proprio lavoro onde cercare di fornire una direttiva più chiara e più efficace per il futuro.

La direttiva VIA è da molti anni uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente in Europa, ma non è ancora ben attuata in tutti gli Stati membri né pienamente applicata a tutti i progetti locali. Vi sono non pochi settori che richiedono un qualche rafforzamento, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante tutte le fasi del progetto, un aumento del grado di trasparenza, la necessità di un'informazione indipendente e obiettiva, disposizioni più chiare in materia di tutela del patrimonio nazionale, un meccanismo chiaro che prediliga la variante più ecologica, una tutela giuridica con effetto sospensivo, nonché divieti inequivocabili per proibire impatti ambientali gravi, e soprattutto l'attribuzione di una priorità rafforzata agli imperativi ambientali.

Accade infatti troppo spesso che potenti interessi finanziari legati a grandi progetti infrastrutturali influenzino indebitamente le decisioni politiche prese a livello locale, regionale e nazionale a scapito dell'ambiente. In questo contesto, è essenziale un rafforzamento della direttiva VIA per garantire ai cittadini europei che i loro diritti siano pienamente rispettati e che l'Unione europea sia in grado di far fronte ai propri impegni, come i cittadini si aspettano, in termini di miglioramento della biodiversità, di prevenzione dell'insorgere di drammatici

cambiamenti climatici e di garanzia di un maggiore equilibrio tra il miglioramento delle infrastrutture e le esigenze della natura. La direttiva VIA ha un legame naturale con altre direttive in particolare con le direttive Uccelli e Habitat, nonché con le direttive relative alla gestione dei rifiuti. Gli allegati devono essere sottoposti a riesame completo in particolare per quanto riguarda le priorità in detti settori,

Il relatore accoglie con favore l'approccio olistico della VIA, che in futuro dovrebbe includere altri settori correlati, come la biodiversità e il cambiamento climatico. Per motivi di chiarezza e di maggior rigore, egli propone una serie di emendamenti in modo da garantire il massimo livello di tutela ambientale:

- soppressione delle deroghe a causa di specifici atti di legislazione nazionale;
- il pubblico dovrebbe avere il diritto di partecipare alle procedure di screening e di definizione dell'ambito di applicazione;
- le decisioni in merito allo screening e alla definizione dell'ambito di applicazione dovrebbero essere oggetto di controllo giurisdizionale diretto e tempestivo;
- i progetti devono essere sottoposti alla VIA nella loro interezza (e non solo parti di essi, pratica nota come "salami-slicing");
- uso obbligatorio di "esperti accreditati e tecnicamente competenti" indipendenti sia dal committente che dall'autorità competente;
- assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i risultati siano resi pubblici;
- il committente deve essere tenuto ad adottare misure correttive se il monitoraggio indica che vi sono impatti negativi imprevisti.

Per avere buon esito, la revisione della vigente direttiva VIA deve tener presente la necessità di garantire che la regolamentazione e la valutazione efficace dell'impatto ambientale e dei relativi costi amministrativi siano visti come un investimento per il futuro del nostro ambiente e per la salute e il benessere dei cittadini europei.

## EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

##### *Emendamento*

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. ***Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose a tutela dell'ambiente e della salute umana.***

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di

##### *Emendamento*

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. ***Lo scopo ultimo***

competenza nazionale.

*della presente proposta di modifica della direttiva è assicurare una migliore attuazione a livello degli Stati membri.*

*In molti casi le procedure amministrative sono risultate troppo lunghe e complicate, creando ritardi e rischi supplementari per la tutela dell'ambiente. In tal senso, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure costituiscono uno degli obiettivi della direttiva. Va presa in considerazione l'opportunità di creare uno "sportello unico" per consentire una valutazione coordinata o procedure comuni nel caso in cui siano necessarie varie valutazioni d'impatto ambientale, ad esempio per i progetti transfrontalieri, come pure per la definizione di criteri più specifici per le valutazioni obbligatorie.*

### **Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Per i progetti che presentano potenziali ripercussioni ambientali transfrontaliere, gli Stati membri interessati dovrebbero istituire congiuntamente uno sportello unico che li rappresenti equamente e che sia competente per tutte le fasi procedurali. Per l'approvazione definitiva del progetto sarà necessario ottenere il consenso di tutti gli Stati membri interessati.*

### **Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3 ter (nuovo)**

***(3 ter) La revisione della direttiva 2011/92/CE deve anche assicurare il miglioramento della protezione ambientale, l'aumento dell'efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile in Europa. A tal fine, occorre semplificare e armonizzare le procedure previste.***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico **e** dovrebbero pertanto costituire elementi **critici** all'interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

*Emendamento*

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse **e la sostenibilità**, la **tutela della** biodiversità, **l'utilizzo del suolo**, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe **naturale e antropica** hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. **Esse** dovrebbero pertanto costituire elementi **importanti** all'interno dei processi di valutazione e decisionali **relativi a qualsiasi progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto ambientale significativo**, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

***La Commissione, non avendo stabilito orientamenti in merito all'applicazione della direttiva sulla conservazione del patrimonio storico e culturale, propone un elenco di criteri e indicazioni ai fini di una migliore attuazione della direttiva.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva**

## Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Imporre una maggiore considerazione dei criteri ambientali in tutti i progetti può anche rivelarsi controproducente, se finisce per accrescere la complessità delle procedure e per allungare i tempi di autorizzazione e di convalida di ciascuna fase, aumentando di fatto i costi e arrivando persino a creare una minaccia per l'ambiente, dovuta al protrarsi della durata di un cantiere.***

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 ter) Le questioni ambientali relative ai progetti di infrastrutture non devono distogliere l'attenzione dal fatto che qualsiasi progetto, in quanto tale, avrà un impatto sull'ambiente e che occorre focalizzarsi sul rapporto fra l'utilità del progetto e il suo impatto ambientale.***

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) Nella sua comunicazione dal titolo “Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa”, la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva

(5) Nella sua comunicazione dal titolo “Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa”, la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza **e sostenibilità** delle risorse nel contesto della revisione della

**Emendamento 9****Proposta di direttiva  
Considerando 9***Testo della Commissione*

(9) I cambiamenti climatici continueranno a **causare danni all'**ambiente e a compromettere **lo** sviluppo economico. Pertanto, occorre promuovere la resilienza economica, ambientale e sociale dell'Unione, in modo da far fronte in modo efficiente ai cambiamenti climatici su tutto il territorio dell'UE. In molti settori della legislazione dell'Unione occorre concentrarsi sulle risposte in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di attenuazione degli stessi.

*Emendamento*

(9) I cambiamenti climatici continueranno a **rappresentare una minaccia per l'**ambiente e a compromettere **la prevedibilità dello** sviluppo economico. Pertanto, occorre promuovere la resilienza economica, ambientale e sociale dell'Unione, in modo da far fronte in modo efficiente ai cambiamenti climatici su tutto il territorio dell'UE. In molti settori della legislazione dell'Unione occorre concentrarsi **sin da ora** sulle risposte in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di attenuazione degli stessi.

**Emendamento 10****Proposta di direttiva  
Considerando 13***Testo della Commissione*

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

*Emendamento*

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva, **in via eccezionale, a progetti aventi come unico scopo la risposta a emergenze civili, purché la Commissione e il pubblico interessato ricevano adeguate informazioni a motivazione della scelta e sia stata esaminata ogni altra alternativa praticabile. Nel caso di progetti transfrontalieri, la Commissione deve svolgere, ove possibile e opportuno,**

*un ruolo proattivo di facilitazione.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti **dovrebbero individuare** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

#### *Emendamento*

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti **devono definire in modo chiaro e rigoroso** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace **e trasparente**. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali

#### *Emendamento*

(17) Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione, **semplificare le procedure** e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano

criteri.

per determinare tali criteri.

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di direttiva Considerando 18**

##### *Testo della Commissione*

(18) La relazione ambientale, che compete al committente, deve includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

##### *Emendamento*

(18) La relazione ambientale, che compete al committente, deve includere la valutazione di **tutte le** alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di direttiva Considerando 20**

##### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

##### *Emendamento*

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare **in modo dettagliato e completo** la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate **con il pubblico interessato** e **tutte** le informazioni raccolte. **Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il pubblico interessato dovrebbe avere la possibilità di fare ricorso contro la decisione in questione.**

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione.

#### *Emendamento*

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione. ***Se il monitoraggio indica la presenza di effetti negativi imprevisti, è opportuno predisporre le appropriate misure correttive.***

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(22 bis) Ai sensi della convenzione di Aarhus, la partecipazione del pubblico al processo decisionale sin dalle prime fasi è fondamentale per assicurare che il decisore terrà conto dei pareri e delle preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni, accrescendo in tal modo la responsabilizzazione e la trasparenza del processo decisionale, migliorando la qualità sostanziale delle decisioni e contribuendo a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali.***

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) I singoli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti, mentre invece, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, tale obiettivo può essere meglio realizzato a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ***In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.***

#### *Emendamento*

(28) I singoli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, ***della qualità di vita*** e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti, mentre invece, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, tale obiettivo può essere meglio realizzato a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2011/92/UE Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

#### *Testo della Commissione*

- la realizzazione di lavori di costruzione o ***demolizione***, o di altri impianti od opere,

#### *Emendamento*

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,  
***- la demolizione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,***  
***- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;***

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b – alinea**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettere f bis e f ter (nuove)

#### *Testo della Commissione*

b) al paragrafo 2 è **aggiunta la definizione seguente:**

#### *Emendamento*

b) al paragrafo 2 **sono aggiunte le definizioni seguenti:**

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**"g bis) "biodiversità": l'insieme delle specie di flora e fauna e dei loro habitat e la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi origine, inclusi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; tale nozione comprende la diversità all'interno di ciascuna specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi."**

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**"g ter) "azione correttiva": ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione che possono essere intraprese dal committente per correggere gli effetti negativi imprevisti o qualsiasi perdita**

*netta di biodiversità individuata durante l'attuazione del progetto, che possano risultare da carenze nella mitigazione degli impatti derivanti dalla costruzione o dalla gestione del progetto, per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione;"*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*"f bis) "indipendente": in grado di esercitare valutazione tecnica e scientifica obiettiva ed esauriente, priva di qualsiasi conflitto di interesse, sia esso reale, percepito o apparente, in relazione all'autorità competente, al committente e/o alle autorità nazionali, regionali e locali;"*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*"f ter) "procedure comuni": secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione dell'impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni di altre normative pertinenti dell'Unione;"*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto 1 (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*"f quater) "valutazione dell'impatto visivo": l'impatto visivo è definito come un cambiamento nell'aspetto del panorama edificato o naturale e delle zone urbane in conseguenza dello sviluppo, che può essere positivo (miglioramento) o negativo (deterioramento). La valutazione dell'impatto visivo riguarda anche la demolizione di costruzioni protette o aventi un ruolo strategico nell'immagine tradizionale di un luogo o di un paesaggio. Riguarda altresì il mutamento evidente della topografia geologica ed eventuali altri ostacoli, quali edifici o pareti, che limitano la visuale del paesaggio naturale e la sua armonia. L'impatto visivo viene ampiamente valutato sulla base di giudizi qualitativi, collegati all'apprezzamento umano, all'interazione con il paesaggio e al valore che ciò conferisce a un luogo (genius loci).*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*"f quinquies) "semplificazione": la riduzione della modulistica, la creazione di procedure comuni e di strumenti di coordinamento intesi a integrare le*

*valutazioni compiute dalle autorità interessate, nonché l'instaurazione di criteri condivisi e di termini più brevi per la presentazione delle relazioni e il rafforzamento delle valutazioni obiettive e scientifiche.*

## **Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera c**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 1 – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

“3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.”

### *Emendamento*

"3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi, ***a condizione che abbiano provveduto a valutare adeguatamente ogni altra alternativa praticabile e che indichino il motivo della scelta finale alla Commissione.***"

## **Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – alinea**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 2 – paragrafi 3 e 4

### *Testo della Commissione*

(2) All'articolo 2, ***il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:***

### *Emendamento*

(2) All'articolo 2, ***i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:***

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

"3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

#### *Emendamento*

"3. I progetti, **compresi quelli aventi effetti transfrontalieri**, per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano **tutte** le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione. **Si applica la legislazione più rigorosa.**

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3 – lettere a, b, c, c bis e d

#### *Testo della Commissione*

a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (\*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);

b) territorio, suolo, acque, aria, **cambiamenti climatici**;

c) beni materiali, **patrimonio culturale**, paesaggio;

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

#### *Emendamento*

a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (\*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), **e l'auspicabilità di evitare ogni perdita netta di biodiversità**;

b) territorio, suolo, acque, aria, **clima**;

c) beni materiali, paesaggio;

**c bis) siti del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del TUE;**

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b), c) e **c bis) nonché gli effetti**

*cumulativi e transfrontalieri di tali fattori;*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-a) Il paragrafo 2 è così modificato:*

**"2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante procedura di screening, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.**

***Il committente, per i progetti elencati all'allegato II, può optare per sottoporre il progetto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.***

***Gli Stati membri prendono tale determinazione, mediante:***

***a) un esame caso per caso;***

***oppure***

***b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.***

***2 bis. Nel fissare le soglie e i criteri di cui al paragrafo 2, gli Stati membri si adoperano per determinare soglie e criteri minimi flessibili, in modo da non escludere alcun progetto pubblico o privato che possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente. Qualora si applichi la lettera b), il pubblico deve essere consultato per la definizione delle soglie e dei criteri."***

***L'autorità competente può optare per determinare che un progetto di cui all'allegato II non debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 solo se è convinta dell'assenza di***

*probabili effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, *il* potenziale impatto ambientale *e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi*. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

#### *Emendamento*

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, *ad eccezione dei progetti che non soddisfano o che superano le soglie o i criteri pertinenti fissati dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera b)*, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto *e sul suo* potenziale impatto *negativo significativo sull'ambiente*. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. *Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico prima della determinazione di cui al paragrafo 2.*"

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. *Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2*, l'autorità competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione da

#### *Emendamento*

4. *Per i progetti di cui all'allegato II*, l'autorità competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione da utilizzare è precisato nell'allegato III.

utilizzare è precisato nell'allegato III.”

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

"5. L'autorità competente adotta una **decisione** ai sensi del paragrafo 2 **sulla base delle** informazioni fornite dal committente e **tenendo conto**, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. La **decisione** di cui al paragrafo 2:

#### *Emendamento*

"5. L'autorità competente adotta una **determinazione** ai sensi del paragrafo 2, **tenendo conto di eventuali** informazioni fornite dal committente **a norma del paragrafo 3** e, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. **Qualora l'autorità competente determini che non è necessario effettuare una valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 per il fatto che il progetto non soddisfa o supera le soglie o criteri pertinenti fissati dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera b), tale determinazione è messa a disposizione del pubblico. In caso contrario, la determinazione** di cui al paragrafo 2:

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità,

#### *Emendamento*

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità,

ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **altri** tre mesi; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **un massimo di** tre mesi; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

## Emendamento 35

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 1 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

"1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale, delle alternative al progetto proposto **e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione.** L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

### *Emendamento*

"1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale **avvalendosi di un esperto indipendente accreditato, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f bis).** Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, **ivi compresa, se del caso, una valutazione dell'impatto visivo,** tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale e delle alternative al progetto proposto. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, *e* il committente, determinano la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, determina:

#### *Emendamento*

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il committente *e il pubblico interessato*, determinano, *su richiesta dell'operatore*, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni *di cui all'allegato IV* da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, determina:

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

L'autorità competente *può inoltre chiedere l'assistenza di* esperti accreditati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze *e debitamente motivate dall'autorità competente*.

#### *Emendamento*

L'autorità competente *provvede a che il rapporto sia redatto o verificato da* esperti accreditati, *indipendenti* e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) il committente **deve garantire** che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti **accreditati e tecnicamente competenti, oppure**

*Emendamento*

a) il committente **può altresì richiedere** che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti **indipendenti**.

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

**b) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti **accreditati** e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

*Emendamento*

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti **indipendenti** e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

*Testo della Commissione*

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti **accreditati** e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

*Emendamento*

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti **indipendenti** e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione **e sanzioni**), competono agli Stati membri **in conformità delle disposizioni del paragrafo 4**.

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b – alinea**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafi 7 e 8

*Testo della Commissione*

**(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:**

*Emendamento*

**(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:**

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può

*Emendamento*

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può

prorogare detto termine di **ulteriori** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

prorogare detto termine di **un massimo di** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***7 bis. Onde assicurare la partecipazione effettiva del pubblico interessato al processo decisionale, gli Stati membri provvedono a che siano sempre pubblicamente disponibili i dati sulle modalità di contatto e garantiscono un accesso agevole e rapido alla o alle autorità competenti per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, indipendentemente dal progetto specifico sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e tenendo in debito conto le osservazioni e i pareri formulati dal pubblico.***

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente ***delle fasi di costruzione e di funzionamento***, al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali

effetti negativi imprevisti.

effetti negativi *significativi* imprevisti *e/o una perdita netta di biodiversità e di facilitare un'azione correttiva.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale.

#### *Emendamento*

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale. ***I risultati del controllo delle fasi di costruzione e di funzionamento sono presentati all'autorità competente e divulgati attivamente a norma della direttiva 2003/4/CE. È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da altre normative dell'Unione.***

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Se il monitoraggio indica che vi sono impatti negativi imprevisti, il committente è tenuto ad adottare misure correttive. I committenti, gli esperti tecnicamente competenti e/o gli esperti nazionali possono essere passibili di pene e/o sanzioni se gli effetti negativi imprevisti sull'ambiente sono il risultato di negligenza o di una grave violazione delle norme di accreditamento. Le proposte del committente concernenti azioni correttive***

*sono rese pubbliche e sono approvate dalla o dalle autorità competenti, che devono assicurarne la conformità.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di *altri* tre mesi; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

#### *Emendamento*

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di *un massimo di* tre mesi; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

## **Emendamento 49**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*d bis) il diritto del pubblico interessato di contestare le informazioni fornite e avviare procedimenti giudiziari a norma dell'articolo 11.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafi 3 ter e 3 quater (nuovi)

*Testo della Commissione*

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

*Emendamento*

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

*"4. Il pubblico può presentare ricorso, compresa una richiesta di provvedimenti ingiuntivi, avverso la decisione di autorizzazione avviando procedimenti giudiziari entro tre mesi dalla pubblicazione dell'adozione della decisione formale da parte dell'autorità competente."*

*5. L'autorità competente o le autorità competenti provvedono a che i progetti cui è stata concessa l'autorizzazione non abbiano inizio prima della scadenza del termine per il procedimento giudiziario."*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) Dopo l'articolo 9 è inserito l'articolo seguente:*

*"9 bis. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente o le autorità competenti, nell'espletamento dei loro obblighi a norma della presente direttiva, non si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi delle normative legislative che le disciplinano."*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)**

***(9 ter) L'articolo 11 è così modificato:***

***(a) è aggiunto il seguente paragrafo 6:***

***'6. Gli Stati membri possono prevedere che la violazione delle disposizioni procedurali e formali è irrilevante per la legittimità dell'autorizzazione qualora verosimilmente anche in assenza dell'inosservanza la decisione non sarebbe stata diversa. Tale criterio si applica in particolare quando:***

***a) a soggetti singoli o ad autorità non sia stata data l'opportunità di partecipare, qualora la partecipazione delle autorità competenti o del pubblico sia obbligatoria a norma della presente direttiva, purché gli interessi siano irrilevanti o siano stati tenuti in conto nella decisione;***

***b) i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono incompleti; oppure***

***c) una comunicazione a norma della presente direttiva è avvenuta in modo incompleto, ma è stato conseguito lo scopo perseguito con la comunicazione.***

***Resta impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere nel proprio ordinamento giuridico nazionale, oltre all'errore formale, anche una violazione della legge."***

***(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:***

***'7. Gli Stati membri possono prevedere che i passi procedurali compiuti in modo irregolare possano essere sanati anche dopo l'adozione della decisione qualora l'irregolarità procedurale sia di lieve entità e non incida sui dati fondamentali del progetto. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino una nuova decisione, dall'esito aperto, anche in caso di rettifica conseguente a un***

*errore verificatosi in una fase procedurale."*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 bis e articolo 12 ter

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:*

*soppresso*

*“Articolo 12 bis*

*La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, per quanto riguarda i criteri di selezione di cui all’allegato III e le informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.*

*Articolo 12 ter*

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].*
- 3. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al*

*Consiglio.*

**5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”**

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato I – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(-1) Nell'allegato I è inserito il seguente paragrafo:***

***4 bis. Attività minerarie a cielo aperto e attività estrattive affini a cielo aperto.***

*(L'approvazione dell'emendamento sopprime automaticamente i termini "attività minerarie a cielo aperto" alla lettera a) del punto 2 ("INDUSTRIA ESTRATTIVA") dell'allegato II della direttiva 2011/92/UE)*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato 1 – punto 1**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

*Emendamento*

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati sub superficiali **e profondi**, durante le fasi di costruzione e di funzionamento, **compresa quella di demolizione**;

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**

**Allegato – punto 1**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

*Emendamento*

b) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, **aria** e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**

**Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

*Emendamento*

c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua, **aria** e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva**

**Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo alternativo, o per quanto riguarda la probabilità di incidenti o calamità e la vulnerabilità del progetto a tali rischi;

*Emendamento*

f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo **ragionevole** alternativo, o per quanto riguarda la probabilità di incidenti o calamità e la vulnerabilità del progetto a tali rischi;

**Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**

**Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 1 – lettera j

*Testo della Commissione*

j) degli effetti del progetto sull'ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

*Emendamento*

j) degli effetti del progetto sull'ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull'acqua (quantità e qualità), **se del caso sul sottosuolo**, sull'aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

**Emendamento 60**

**Proposta di direttiva**

**Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

*Testo della Commissione*

ii) zone costiere;

*Emendamento*

ii) zone costiere *e ambiente marino*;

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto viii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*viii bis) zone o luoghi protetti a norma della legislazione nazionale o regionale;*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato 1 – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto viii ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*viii ter) zone sismiche con rischio elevato di catastrofi naturali.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque, *dell'energia* e del suolo durante le

costruzione e di funzionamento;

fasi di costruzione e di funzionamento,  
***nonché, se del caso, di demolizione;***

#### **Emendamento 64**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

##### *Emendamento*

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, ***aria***, terreni, suolo e biodiversità);

#### **Emendamento 65**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 5 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

##### *Emendamento*

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento ***e recupero*** dei rifiuti;

#### **Emendamento 66**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 5 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in

##### *Emendamento*

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità ***naturali e***

caso di incidenti o calamità);

*provocate dall'uomo*);

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 5 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo *e* la silvicoltura;

#### *Emendamento*

f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo, la silvicoltura *e il fabbisogno energetico del progetto*;

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

#### *Emendamento*

7. Una descrizione delle misure previste *in primo luogo* per evitare *poi* ridurre e, se possibile, *in ultima istanza*, compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.11.2012
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	PETI 19.11.2012
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Nikolaos Chountis 6.11.2012
<b>Approvazione</b>	19.6.2013
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 25 –: 0 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boștinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati			
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	26.10.2012			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.11.2012			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	TRAN 18.4.2013	REGI 19.11.2012	CULT 19.11.2012	LIBE 19.11.2012
	PETI 19.11.2012			
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	REGI 27.11.2012	CULT 6.11.2012	LIBE 27.11.2012	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Andrea Zanoni 21.11.2012			
<b>Esame in commissione</b>	6.5.2013	19.6.2013		
<b>Approvazione</b>	11.7.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	49 13 3		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoc, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Kläß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Fabrizio Bertot, Jean-Paul Bisset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Öry			
<b>Deposito</b>	22.7.2013			